



COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE

U.O.C. S.U.A.P., Privacy e Statistica

VENDITA DI LIQUIDAZIONE

COMUNICAZIONE

ai sensi dell'art. 105 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 ("Codice del Commercio")

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 105 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 ("Codice del Commercio"), le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

- a) **cessazione dell'attività commerciale**, ed in tal caso al termine della liquidazione l'esercente non potrà riprendere la medesima attività nello stesso locale se non dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla data di cessazione;
- b) **cessione dell'azienda o dell'unità locale** nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- c) **trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale** in cui si effettua la liquidazione;
- d) **trasformazione dei locali di vendita**, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della L.R. 65/2014 o rinnovo di almeno l'80% degli arredi dell'esercizio, ed in tal caso al termine della liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

Esse possono essere effettuate in ogni momento dell'anno ed hanno una durata limitata:

- in caso di cessazione dell'attività commerciale e di cessione dell'azienda o dell'unità locale, **8 settimane**;
- in caso di trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale e di trasformazione dei locali di vendita, **4 settimane**.

MODALITÀ OPERATIVE

Le vendite di liquidazione sono vendite straordinarie che possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al SUAP da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.

Nello specifico, la comunicazione va effettuata tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando:

- **“Adempimenti Tecnici ed Amministrativi”**

- nella sezione “*Ulteriori procedimenti*” – “*Procedimenti locali*”: **“Commercio - Vendite di liquidazione – comunicazione”**.

Il modello di comunicazione è reperibile direttamente sul portale STAR.

Nella comunicazione al SUAP relativa alla vendita di liquidazione, il soggetto interessato dovrà dichiarare:

- in ogni caso: i propri dati anagrafici, il codice fiscale/partita I.V.A., il numero di iscrizione al Registro imprese alla CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione, l'oggetto della comunicazione;
- in caso di cessazione dell'attività commerciale: la data di cessazione dell'attività; in alternativa, sarà possibile presentare la contestuale comunicazione di cessazione con indicazione della data a partire dalla quale avrà effetto la stessa;
- in caso di cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata autenticata di cessione, specificandone data ed estremi;
- in caso di trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento, specificandone data ed estremi;
- in caso di trasformazione o di rinnovo dei locali: il possesso del titolo abilitativo, ai sensi della normativa urbanistica, per la realizzazione di opere edili, specificandone data ed estremi, ovvero autocertificazione avente ad oggetto il fatto che si procede al rinnovo di almeno l'80% degli arredi.

Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:

- a) il prezzo normale di vendita;
- b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.

I messaggi pubblicitari relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della citata comunicazione al Comune.

Ai sensi dell'art. 107 del Codice del Commercio, durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

COSTI

- versamento di € 10,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA; i diritti dovranno essere versati esclusivamente attraverso il sistema PagoPA accedendo al portale IRIS la piattaforma della Regione Toscana al seguente link <https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4>.

ASSISTENZA TECNICA STAR

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al [Manuale d'uso di STAR](#).

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: reteregionale-suap@regione.toscana.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ***L.R. 23 novembre 2018, n. 62*** (“*Codice del Commercio*”)